

## **Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”**

### **Art. 1**

1. All'art. 1, commi 1,2,3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole “non inferiori ad un quarto della capacità lavorativa” sono soppresse **(1)**. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.425 per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dal 1999.

#### **A SEGUIRE BENEFICIO COLLOCAMENTO AGEVOLATO :**

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo **(1-bis)**, nonché il coniuge e i figli **(2)** superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli **(3)**. *Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo . Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni **(4)** da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico” **(5)**. Alle assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 **(6)** e **(7)**.*

#### **Modifica introdotta in tema di collocamento obbligatorio :**

**alla legge n. 206/2004 all'Art 3 al comma 1-ter è aggiunto il seguente periodo**

*“ I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407. **(5-ter)**.”*

3. All'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“ 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposite domande”.*

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è soppresso.

#### **Note**

**(1)** Viene soppresso il precedente limite dell'invalidità non inferiore al 25% , per cui il comma 1 dell'art. 1 comma 1 della legge n. 302/90 a decorrere dal 23 novembre 1998 viene modificato come segue::

*“ A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, (per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”*

Ne consegue che a seguito della modifica intervenuta all'art. 1 comma 1 della legge n. 302/90 dall'art. 1 comma 1 della legge n. 407/98 (le parole barrate sono quelle espunte nel testo aggiornato) per cui gli invalidi per atti di terrorismo sono considerati meritevoli di tutela anche ai fini della speciale elargizione **a prescindere da ogni percentuale o grado** (in precedenza la legge n. 302/90 risarciva gli invalidi vittime del terrorismo con invalidità non inferiore al 25% della capacità lavorativa).

(1-bis) con estensione anche alle vittime del dovere e criminalità organizzata ai sensi del comma 5 art. 82 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001)

(2) per i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa servizio, di guerra o di lavoro nonché **per i soggetti invalidi vittime del terrorismo** e della criminalità organizzata è consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto invalido a titolo principale, qualora lo stesso sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa. Tale previsione è precisata all'art.1 comma 2 del DPR 10 ottobre 2000, n. 233: Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e confermata anche parere del ministero del Lavoro.

(3) rimane ferma e non abrogata, per le vittime del terrorismo e loro familiari, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli e quindi la **PRIORITA' ASSOLUTA**.

(4) attuali posizioni economiche da B3 a C2

(5) Periodo in sostituzione di uno precedente ed introdotto dal comma 1, art. 2 Legge del 17 agosto 1999, n. 288.

(5-ter) periodo aggiunto dal comma 4-ter, art. 3 del decreto-legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge (cosiddetta Manovrina 2017) il 15/06/2017.

(6) Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 7 del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 102 convertito nella legge 3 agosto 2010, n. 126.

(7) Il quarto periodo del presente comma "**Alle assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68"** nota (6), si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della **legge 12 marzo 1999, n. 68**, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 marzo 1999, n.68, (riserva del 7%) e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva (7%) che sarebbero ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili, in virtù dell'art.1, **L. 11.03.2011, n. 25**, (G.U. n. 69. Del 25./03./2011), con decorrenza dal 09.04.2011. AIVITER non è d'accordo in quanto rientrano sia gli invalidi vittime del terrorismo in tale riserva del 7% sia i figli, coniugi dell'invalido vittima del terrorismo che non abbia fruito del beneficio della riserva del 7% stabilito dall'art. 3 comma 1 Legge n. 68/99 come invece stabilito all'art.1 comma 2 del DPR 10 ottobre 2000, n. 233: Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e confermata anche parere del ministero del Lavoro..

## **ART. 2.**

1..All'art. 1, commi 1,2,3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole "non inferiori ad un quarto della capacità lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.425 per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dal 1999. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 **subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata (7)** è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile di *Lit 500.000 mensili (8)* soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

**1-bis.** *L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2 comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale (9).*

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 3 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato **(10)**.

**3.**In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, **ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità** secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. *Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta (11.)*

**4.**L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

**5.** Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corri sposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

**6.** Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

#### **Seguono Note art. 2**

**(7)** parole aggiunte dall'art. 82, comma 9 lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**(8)** primo assegno vitalizio mensile a favore delle SOLE vittime del terrorismo e criminalità organizzata con invalidità non inferiore al 25%, è stato elevato, rispetto a quello originario di Lit. 500.000 appena riportato nella norma appena citata, ad euro 500 mensili dal 1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 4 comma 238 L. della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**(9)** comma introdotto dal decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56 art. 2 comma 1.

**(10)** ai fini dell' assegno vitalizio la vigente normativa identifica in primis i superstiti, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito, di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Quanto precede secondo le disposizioni di legge indicate. Peraltro si ritiene che, in assenza dei soggetti sopra indicati ed in analogia a quanto previsto per la speciale elargizione, potrebbero essere destinatarie del beneficio, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico anche altre le seguenti categorie nell'ordine: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta (v. si anche interpretazione autentica all'art. 1 comma 2 della legge n. 206/2004 introdotta dall'art. 3, comma 5 del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152).

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: destinatarie del beneficio, in assenza delle categorie precedenti, i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

**(11)** Periodo introdotto dall'art. 10 comma 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato su G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 ed entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicata su "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 12 luglio 2011.

**(12)** parole aggiunte dall'art. 82, comma 9 lettera b) legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**(13)** Parole che sostituiscono precedenti ed introdotte dall'art. 3 L. 2 aprile 2003, n. 56.

### **Art. 3 modifiche agli artt. 9, 12 e 15 legge n. 302/90**

1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite le seguenti: "e dei caduti";

b) al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo é certificata" sono sostituite dalle seguenti: "Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate".

2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

" 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.";

b) il comma 3 é sostituito dal seguente:

" 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.".

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

4. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), é autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

### **Art. 4 BENEFICIO BORSE DI STUDIO**

1.A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata <sup>(12)</sup> per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario <sup>(13)</sup>. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo é autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 <sup>(14)</sup>.

#### **Segue Nota art. 4**

(14) L'attuazione di tale beneficio é stata disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 (G.U. n. 126 del 3/06/2009): "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata estesa anche alle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.(09G0066)". Tale regolamento ha abrogato il precedente emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 368. Gli importi delle borse annuali di studio sono stati incrementati: per gli studenti delle scuole elementari e medie da Euro 207 nel 1998 agli attuali Euro 400; per gli studenti delle scuole superiori da Euro 516 nel 1998 agli attuali Euro 800; per gli studenti delle università da Euro 2.582 nel 1998 agli attuali 3.000

### **Art. 5**

1.I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1969.

**Art.6 COPERTURA LEGGE**  
**Omissis**